

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE

S.P.A.

Via Oreste Baratieri n.11

38083 Borgo Chiese (TN)



**FORNITURA DI MATERIALE DI MERCHANDISING
PRESSO IL CENTRO ACQUATICO "AQUACLUB" IN
LOC. CONDINO**

CAPITOLATO D'ONERI

IL TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E CONDIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto è la fornitura di materiale di merchandising presso il centro Acquatico "Aquaclub" in loc. Condino comprensivo dei servizi connessi, secondo le modalità di consegna e le ulteriori specifiche descritte nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura dei beni richiesti con le caratteristiche minime indicate a fianco di ciascun articolo che compone la Perizia di Stima.

ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dei materiali, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna presso la Sede della Società, dovrà essere effettuata a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà sostenere i maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto dei termini convenuti.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso la SEDE (AQUACLUB VALLE DEL CHIESE Via Roma, 7, 38083 Borgo Chiese TN) e si considera avvenuta con sottoscrizione, data ed ora apposte sui documenti di trasporto, salvo i casi in cui l'Amministrazione provveda a rifornirsi direttamente dall'aggiudicatario.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturale e consecutivo a decorrere dall'ordine, salvo casi documentali di forza maggiore non imputabili a responsabilità della Ditta assegnataria della fornitura e per qualsiasi tipo di materiale. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'Amministrazione richiedente.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nell'allegata Perizia di Stima l'Amministrazione richiedente provvederà alla comunicazione di reso. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro **2 (due) giorni** naturali dalla comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 20gg naturali dalla comunicazione.

La consegna dovrà avvenire durante l'orario di lavoro (dal lunedì al giovedì 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 il venerdì dalle 8,00 alle 12,00) contattando preventivamente il responsabile, per definire i tempi e le modalità di consegna.

Al fine di velocizzare i tempi di consegna, i materiali richiesti potranno essere ritirati direttamente dalle maestranze della Società.

ART. 3 – VARIAZIONI DELLE QUANTITA' E SPECIFICHE CONTRATTUALI

La suddetta previsione di quantità non è in alcun modo vincolante per le parti, in quanto le quantità effettive dei materiali richiesti sarà legata al fabbisogno reale. Si tratta di mere stime ai fini della determinazione dell'ammontare dell'appalto e di indicazione di massima. E' fatta salva pertanto la facoltà che possano essere richieste maggiori o minori prestazioni rispetto a quanto stimato, senza che ciò possa essere oggetto di pretese o di richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo liquidato all'appaltatore sarà quindi determinato solamente dalla quantità di materiali forniti per il relativo prezzo offerto in sede di gara (derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto ai singoli prezzi contenuti nella perizia di stima).

Nella necessità di utilizzare prezzi non indicati nella perizia di stima, in accordo con la ditta aggiudicataria, si applicherà al prezzo dei materiali di listino della ditta appaltatrice lo sconto medio offerto in sede di gara.

Fatto salvo l'importo massimo di contratto come risultante dall'offerta in fase di gara, che resterà invariato, potrà essere inoltre prevista una maggior quantità di un determinato prodotto rispetto ad un altro (applicando il prezzo ribassato offerto in fase di gara), il tutto all'interno dell'importo contrattuale.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascuna voce di fornitura, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nell'elenco descrittivo delle forniture.

A norma dell'articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

- b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- c) che l'appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;
- d) che l'istanza sia dichiarata ammissibile dall'amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni dall'istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell'istanza ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all'istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta;
- e) che l'appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell'opera o di fasi della stessa;
- f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60.

Nell'eventualità che i prodotti vengano acquistati direttamente dagli operatori del comune, il corrispettivo, per tali quantità, sarà decurtato del prezzo di trasporto medio come risultante dall'offerta.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempire la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) la perizia di stima;
- a.5) lo schema di accordo quadro.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà efficacia dal 01 marzo 2025 ed avrà scadenza il 07 luglio 2025 salvo proroghe possibili per un ulteriore anno.

Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, **il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.**

Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla data di assunzione della fornitura da parte della Ditta subentrante, fermo restando tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.

ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo presunto della fornitura dipendente dal presente Capitolato è stimato in complessivi € 16.000,00 così distinti: € 0,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.000,00 soggetti a ribasso, € 8.000,00 per somme relative ad un'opzione di proroga per un ulteriore anno.

La cifra indica l'importo presunto della fornitura che potrà variare in più o in meno per effetto delle variazioni dei servizi stessi, senza che l'appaltatore possa trarne ragione per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Non sono ammesse offerte in rialzo pena l'esclusione.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

L'importo di fatturazione dovrà essere scontato del ribasso d'asta offerto in sede di gara e dovrà comprendere:

L'OFFERTA DOVRA' COMPRENDERE

- 1. Uno sconto fisso su materiali** - da applicare ai prezzi di elenco ed eventualmente ai prezzi di listino del fornitore, per qualsiasi materiale trasportato e fornito.

Il listino di riferimento dell'Appaltatore dovrà contenere le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione ed i prezzi dovranno rimanere invariati per l'intero periodo contrattuale.

Resta inteso sin da ora che l'importo d'appalto è presunto, pertanto la ditta non potrà avanzare diritti e pretese di sorta qualora l'importo di contratto non venga raggiunto nella sua interezza al termine dell'anno contrattuale.

Il ribasso d'asta offerto in sede di gara andrà applicato ai singoli prezzi che compongono l'elenco prezzi di riferimento (perizia di stima) e/o del listino prezzi della ditta aggiudicataria.

La Fornitura si intende presso la SEDE o presso i magazzini dell'aggiudicatario e di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti di settore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, quando richiesto, allo scarico in cantiere, al rispetto della marcatura CE per i prodotti forniti.

Il trasporto si intende compreso.

Il costo per la fornitura di prodotti non previsti dall'elenco prezzi unitari – perizia di stima - sarà ricavato applicando al prezzo dei materiali che compongono il listino generale della ditta appaltatrice, lo sconto offerto in sede di gara.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore provvede alla fatturazione dei corrispettivi a cadenza mensile.

I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità allo stesso articolo, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato (ove previsto).

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

I prodotti in esecuzione del presente accordo quadro devono essere nuovi, mai utilizzati, consegnati immuni da vizi e perfettamente funzionanti, conformi alle eventuali specifiche tecniche riportate nei singoli ordinativi, alle vigenti normative in materia di sicurezza ed alle norme tecniche rilevanti, nonché idonei per l'utilizzo da parte della Committente. Devono inoltre essere corredati da certificazioni ufficiali, marcatura CE, schede tecniche, certificati di garanzia, manuali d'uso e manutenzione, ove previsti, ed essere rispondenti alle normative vigenti.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

L'assunzione in carico, da parte della Committente, dei prodotti forniti nell'ambito delle prestazioni di cui al presente accordo quadro, non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data della relativa fattura. La garanzia prevede l'impegno del Fornitore di sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche richieste. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverranno a cura e spese del Fornitore

I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o all'OdS emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a cura ed oneri del Fornitore, entro 8 giorni dalla consegna. In tal caso i rischi della proprietà dei beni permarranno in capo al Fornitore, rimanendo il Committente sollevato da ogni incombenza circa la conservazione e custodia degli stessi.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 17 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente alla quota subappaltabile, il subappalto è ammesso entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 20 - SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Società E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.a., che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 25 – PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, verrà applicata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 27 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa XXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG /CUP , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa XXXX, in qualità di subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa XXXX, in qualità di subcontraente dell'impresa XXX, si impegna ad inviare copia del presente contratto a Comune di Pinzolo

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP)

ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 33 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 34 – NORME DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.